

EGATO

(Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale)

S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.p.A.



MTR-2 - DELIBERA ARERA N. 363/2021/R/RIF

VALIDAZIONE PEF
periodo regolatorio 2022 - 2025

del

COMUNE DI VITTORIA

VALUTAZIONI
DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE
(ETC)

PARTE 4 e 5

“RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO”

ai sensi dell'Allegato 2 - Determina ARERA n. 2/DRIF/2021 del 4.11.2021

S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.p.A.

Dirigente

Dott. Chim. Fabio Ferreri

Unità Operativa PEF MTR

Dott. Luca Bonuomo - Arch. Roberto Lauretta

Sig.ra Rossana Boncoraglio - Dott. Valentina Cascone Veli

4 Attività di validazione (E)

La presente relazione, seguendo quanto previsto dalle linee guida sulla relazione di accompagnamento (*Allegato 2 – Determina ARERA n. 2/DRIF/2021 del 4.11.2021*), descrive le modalità e le motivazioni attraverso cui la SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A., Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO), comprendente tutti i Comuni del territorio provinciale di Ragusa, in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), ha proceduto al processo di misurazione e valutazione annuale per la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati, del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale, nonché di tutte le informazioni necessarie alla elaborazione del Piano Economico Finanziario del Comune di Vittoria per il periodo regolatorio 2022-2025.

La suddetta attività è stata compiuta, oltre che secondo le disposizioni di ARERA, anche in ossequio alla Direttiva dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti prot. n. 0010655 del 12/03/2020, tenendo conto della *“specificità della Regione Siciliana, sia a livello di governance che gestionale”*, a seguito della quale la SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. ha esercitato il ruolo di ETC.

L'attività di validazione è stata svolta sulla base dei dati trasmessi dal Comune, unitamente ai dati acquisiti dal gestore del servizio, CICLAT/Roma Costruzioni S.r.l., da parte dello stesso Comune, che ha affidato il servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti in ARO (ambito di raccolta ottimale coincidente con il territorio comunale), ai sensi della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.

I superiori dati, che nello specifico riguardano la relazione di accompagnamento del gestore, la relazione di accompagnamento del Comune, il *TOOL* (di cui all'allegato n. 1 alla Determina ARERA n. 2/DRIF/2021 del 4.11.2021 relativa al MTR-2), compilato sia dal gestore che dal Comune, e le dichiarazioni di veridicità di gestore e Comune, sono stati acquisiti agli atti della SRR, con prot. n. 0001517 del 13/04/2022, a cui è seguita una nota di integrazione, acquisita al prot. n. 0001582 del 20/04/2022, ed una successiva nota di rimodulazione dei dati a seguito di confronto, acquisita agli atti della Società con prot. n. 0001648.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'articolo 4.3 della delibera ARERA n. 363/2021 prevede che in assenza di obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate ed in mancanza di previsione di modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, salvo i casi in cui si avvisi la necessità di copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Quindi le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2: a) del tasso di inflazione programmata; b) del miglioramento della produttività; c) del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

L'applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, come per i PEF degli anni precedenti, ha lo scopo di contemperare l'introduzione di un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei costi, con opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e, conseguentemente, con l'esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale.

Tale applicazione tende a migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi, in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza.

Innanzitutto si prende atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣTa) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio 2022-2025 e del valore del totale delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita ($\Sigma T_{max a}$), che emergono secondo i dati del *Tool* di calcolo del MTR-2, e che sono le seguenti:

| Anno | (ΣTa) | ($\Sigma T_{max a}$) |
|------|-----------------|------------------------|
| 2022 | € 12.205.614 | € 11.764.013 |
| 2023 | € 12.040.087 | € 12.040.087 |
| 2024 | € 12.040.087 | € 12.040.087 |
| 2025 | € 12.040.087 | € 12.040.087 |

La SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A., in qualità di ETC, di seguito relaziona quindi in ordine alla determinazione dei singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

Relativamente al limite alla variazione annuale di cui al comma 1 dell'art. 4 dell'MTR-2, dalla tabella allegata del PEF (redatta secondo l'Allegato 1 all'MTR-2), per l'espressione $(1 + \rho)$ si riscontra il valore di: **1,0359** per l'anno 2022 e **1,0159** per gli anni 2023, 2024 e 2025.

Pertanto, per i singoli anni del periodo regolatorio 2022-2025 si riscontrano i seguenti parametri, elaborati secondo lo schema dell'art. 4 del MTR-2:

$$\frac{\Sigma T_a}{\Sigma T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

| Anno | ($\Sigma Ta-1$) | (ΣTa) | (ΣTa)/($\Sigma Ta-1$) | ($1 + \rho$) | Rispetto o superamento del limite di crescita |
|------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|---|
| 2022 | € 11.356.321 | € 12.205.614 | 1,0748 | 1,0359 | SUPERAMENTO |
| 2023 | € 12.205.614 | € 12.040.087 | 0,9864 | 1,0159 | RISPETTO |
| 2024 | € 12.040.087 | € 12.040.087 | 1,000 | 1,0159 | RISPETTO |
| 2025 | € 12.040.087 | € 12.040.087 | 1,000 | 1,0159 | RISPETTO |

Per quanto sopra indicato, il limite annuale di crescita delle entrate tariffarie, calcolato con il Metodo Tariffario Rifiuti - 2 di cui all'Art. 4 dell'allegato A alla Delibera ARERA n. 363/2021, è superato per l'anno 2022 ed è rispettato per gli anni 2023, 2024 e 2025.

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

La determinazione del coefficiente di recupero di produttività "X" è stata effettuata, secondo i limiti riportati nella successiva tabella, sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento e sulla base dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata (γ_1) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo (γ_2).

Il *Benchmark* di riferimento, essendo la Sicilia Regione a Statuto Speciale, ai sensi dell'art. 5.1 dell'allegato A alla Delibera ARERA n. 363/2021, è pari al costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA (estratto di seguito riportato):

Tabella 5.3 – Medie regionali del costo totale per kg di rifiuto (eurocentesi/kg), anno 2020

| Regione | N° Comuni Italia 2020 | N° Abitanti Italia 2020 | N° Comuni campione e 2020 | N° Abitanti campione 2020 | % Comuni campione | % Abitanti campione | Produzione pro cap. RU kg/ab *anno | % RD | CTOT €cent/kg |
|---------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|-------|---------------|
| Sicilia | 390 | 4.840.876 | 245 | 3.524.322 | 62,8% | 72,8% | 448,12 | 42,19 | 43,8 |

Con riferimento al fattore γ_a , sulla base dei dati rilevati nel PEF e nella relazione di accompagnamento, sono stati attribuiti i seguenti valori:

- $(\gamma_1) = -0,10$: per avere considerato soddisfacente, anche se non ancora in linea con gli obiettivi minimi previsti dalla norma, pari al 65%, la valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunta (55%);
- $(\gamma_2) = -0,05$: per avere considerato sufficienti, e comunque soddisfacenti, le attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo;

| | | 2022 | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| % RD | | 55% | → |
| Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,g}$) | SODDISFACENTE | | → |
| Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,g}$) | SODDISFACENTE | | → |
| | | SODDISFACENTE | NON SODDISFACENTE |
| Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,g}$) | $-0,2 < \gamma_1 \leq 0$ | | $-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$ |
| Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,g}$) | $-0,15 < \gamma_2 \leq 0$ | | $-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$ |
| | | intervallo di riferimento | 2022 |
| γ_1 | $-0,2 < \gamma_1 \leq 0$ | | -0,1 → |
| γ_2 | $-0,15 < \gamma_2 \leq 0$ | | -0,05 → |
| X | | | -0,15 |
| $1+X$ | | | 0,85 |

I relativi parametri sono applicati oltre che per l'anno 2022 anche per gli anni 2023, 2024 e 2025.

Pertanto, al coefficiente di recupero di produttività X_a è stato attribuito il valore di: **0,11**, essendo $Cueff > Benchmark$ ed essendo la qualità ambientale delle prestazioni di livello avanzato, come descritto nella seguente tabella:

| | | $Cueff > Benchmark$ | $Cueff \leq Benchmark$ |
|--------------------------------------|---|--|--|
| QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI | LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1+\gamma_{1,g}$) $\leq 0,5$ | Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$ | Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$ |
| | LIVELLO AVANZATO ($1+\gamma_{1,g}$) $> 0,5$ | Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$ | Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$ |
| | | intervallo di riferimento | 2022 |
| X_a | | $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$ | 0,11% → |

Il valore di X_a , relativo all'anno 2022, è riconfermato per gli anni 2023, 2024 e 2025.

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

In considerazione che per l'anno 2022 non è prevista una rimodulazione del perimetro gestionale del servizio di igiene urbana, ed in quanto si riscontra una variazione delle caratteristiche del servizio, anche in termini di qualità, a seguito dell'avvio del servizio da parte del nuovo gestore con la previsione di un incremento della qualità, è stato assegnato, per il **2022** e per gli anni **2023, 2024 e 2025** al coefficiente **PGa** il valore pari a **0,00%**, ed al coefficiente **QLa** il valore pari a **2,00%** per l'anno 2022, utilizzando per l'attribuzione dei valori lo schema III della tabella sotto riportata, di cui all'art. 4.3 del MTR-2:

| | | 2022 | |
|---|--|------------|---|
| SONO PREVISTI MIGLIORAMENTI DEI LIVELLI DI QUALITÀ? | | SI | ← |
| SONO PREVISTE VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI? | | NO | ← |
| SCHEMA REGOLATORIO | | SCHEMA III | |

| | | PERIMETRO GESTIONALE (PGa) | |
|---------------------------|--------------------------------------|---|---|
| | | NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI | PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI |
| QUALITÀ PRESTAZIONI (QLa) | MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ | SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_1 = 0\%$ $QL_a = 0\%$ | SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_1 \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$ |
| | MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ | SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_1 = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$ | SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_1 \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$ |

| | intervallo di riferimento | 2022 | |
|-----------------|---------------------------|-------|---|
| QL _a | ≤4% | 2.00% | ← |
| PG _a | 0% | 0.00% | ← |

5.1.3 Coefficiente C116

Considerato che le componenti previsionali CO116 non sono state espone dal gestore o dal Comune, per nessuno degli anni del periodo regolatorio, per il coefficiente C116 in ciascun anno (2022, 2023, 2024, 2025) è stato inserito il valore 0,00%.

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

Non sono state segnalate delle componenti di costo previsionale in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2.

5.2.1 Componente previsionale CO116

Considerato che le componenti previsionali CO116 non sono state espone dal gestore o dal Comune, per nessuno degli anni del secondo periodo regolatorio, il coefficiente CO116 in ciascun anno (2022, 2023, 2024, 2025) non è stato valorizzato.

5.2.2 Componente previsionale CQ

Le voci CQ sono le componenti di natura previsionale, a copertura, rispettivamente, di eventuali oneri variabili e fissi aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità. Non essendo state previste dal gestore o dal Comune, per nessuno degli anni del secondo periodo regolatorio, le componenti

previsionali di cui all'art. 9.2 del MTR-2, non è stata effettuata la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi.

5.2.3 Componente previsionale COI

Come sopra riportato non sono stati proposti dal Comune o dal gestore, per il periodo regolatorio, dei costi operativi incentivanti. Pertanto le voci COI del PEF non sono state valorizzate.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Relativamente alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento al rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 ed al rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili, i parametri non sono inseriti dal gestore. Quindi non è riscontrata alcuna vita utile inferiore o superiore a quella regolatoria, nè il gestore ha richiesto di adottare modifiche alla vita utile dei cespiti.

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

La determinazione del fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di compliance, è stato quantificato, come riportato nei punti 5.4.1 e 5.4.2 per i fattori b e ω , sulla base delle valutazioni compiute in merito ai parametri che vi incidono.

5.4.1 Determinazione del fattore b

Relativamente al fattore b è stato attribuito il valore pari a **0,60**, al fine di attribuire il minimo di ammontare dei ricavi a favore del gestore e il minimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti, e di considerare la massima detrazione dei costi da inserire nel PEF e massimo beneficio e tariffe più basse per gli utenti.

5.4.2 Determinazione del fattore ω

Il parametro ω_a per la determinazione del fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance*, è stato quantificato in **0,1**, sulla base delle valutazioni compiute in merito:

| | $-0,2 \leq y_1 \leq 0$ | $-0,4 \leq y_1 \leq -0,2$ |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| $-0,15 \leq y_2 \leq 0$ | $\omega_a = 0,1$ | $\omega_a = 0,3$ |
| $-0,3 \leq y_2 \leq -0,15$ | $\omega_a = 0,2$ | $\omega_a = 0,4$ |

5.5 Conguagli

Non sono state previste componenti di quote di conguaglio, per tutti gli anni del periodo regolatorio.

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Dalle verifiche compiute, si rileva che per la garanzia dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie risultanti dall'Allegato 1, è necessario il riconoscimento del superamento del limite annuale di crescita tariffaria per l'anno 2022, secondo le regole dell'articolo 4.6 del MTR2, come riportato al punto 5.10.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Non sono previste componenti di costo ammissibili che non si ritengono di coprire integralmente; pertanto non sono espresse conseguenti valutazioni.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Nono sono state previste componenti di quote di conguaglio, per tutti gli anni del periodo regolatorio.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Le entrate tariffarie applicate sono state considerate nel rispetto del limite di crescita annuale, a seguito del riconoscimento del superamento del limite annuale di crescita tariffaria per l'anno 2022, secondo le regole dell'articolo 4.6 del MTR2, come riportato al punto 5.10.

Nella seguente tabella sono riportati i dati delle annualità del periodo regolatorio:

| Anno | Entrata Tariffaria Massima | Delta | Rispetto o superamento del limite di crescita | Entrata Tariffaria Riconosciuta |
|------|----------------------------|-----------|---|---------------------------------|
| 2022 | € 11.764.013 | € 441.600 | SUPERAMENTO | € 12.205.614 |
| 2023 | € 12.040.087 | € 0,00 | RISPETTO | € 12.040.087 |
| 2024 | € 12.040.087 | € 0,00 | RISPETTO | € 12.040.087 |
| 2025 | € 12.040.087 | € 0,00 | RISPETTO | € 12.040.087 |

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Come riportato al punto 5.6, dalle verifiche compiute, si rileva che per la garanzia dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie risultanti dall'Allegato 1, è necessario il riconoscimento del superamento del limite annuale di crescita tariffaria per l'anno 2022, secondo le regole dell'articolo 4.6 del MTR2, di seguito relazionato.

In particolare, come anche segnalato dal Comune, nei dati dell'anno regolatorio 2022, si è registrato un incremento del costo di spazzamento e lavaggio (CSL) e un incremento del costo riguardante l'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate (CRD).

Lo scostamento delle entrate tariffarie dell'anno 2022 è principalmente determinato dai superiori incrementi, pertanto si è ritenuto necessario, come anche richiesto dal Comune, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti ed evitare situazioni di squilibrio economico finanziario, riconoscere per intero il superamento del limite tariffario per l'anno 2022.

5.11 Ulteriori detrazioni

Sono state comunicate dal Comune detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2021:

Pertanto, le superiori voci sono state valorizzate nell'allegato 1.

| Detrazioni | Anno 2022 | Anni 2023, 2024, 2025 (per ciascun anno) |
|---|-------------|--|
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile | - | - |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa | € 1.048.071 | € 898.757 |